

IMPEGNO PREVENTIVO DI PARTECIPAZIONE VISITE GUIDATE/USCITE DIDATTICHE

Il sottoscritto _____
la sottoscritta _____
genitori dell'alunno/a _____
sezione/classe _____ plesso _____
con la presente sottoscrivono l'impegno preventivo di partecipazione alla visita guidata/uscita
didattica denominata " _____ ",
presso _____ .

Data _____

Firma Genitore _____

Firma Genitore _____

In caso di unica firma il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 317, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori"



DA STAMPARE E CONSEGNARE AL COORDINATORE DI CLASSE

Si fa presente che: il costo preventivato per l'uscita, calcolato in funzione del numero dei partecipanti e dei preventivi di spesa ottenuti, sarà reso noto successivamente. Si ricorda, come da art. 7 del Regolamento, che *i partecipanti devono essere di norma almeno l'80% della classe. Se non si raggiungerà la soglia suddetta tra coloro che hanno aderito all'impegno preventivo di partecipazione della visita/uscita didattica, il Dirigente Scolastico potrà annullare l'evento programmato. Inoltre nel caso in cui si venga meno all'impegno preso di partecipazione/pagamento per la suddetta visita/uscita didattica si è tenuti al pagamento della stessa per cui ci si era preventivamente impegnati.*

INFORMATIVA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

Art. 316 co. 1 - Responsabilità genitoriale. Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.

Art. 317 (Impedimento di uno dei genitori) Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro. La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, è regolato dal capo II del presente titolo.

Art. 337- ter co. 3 - Provvedimenti riguardo ai figli. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Art. 337- quater co. 3 - Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.